

1072.



**Comune di Canicatti**  
**(Provincia di Agrigento)**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

\*\*\*\*\*

|  |   |
|--|---|
| <b>ORDINANZA N° <u>44</u> DEL <u>22 MAR 2010</u></b> |   |
| <b>OGGETTO</b>                                       | Ordinanza Ingiunzione di pagamento a carico di Messina Carmelo. |

**IL SINDACO**

**Premesso** che personale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Palermo con verbale n°3/179 del 22/04/2010, ha contestato al Sig. Messina Carmelo, trasgressore, nato a Canicatti il 20/09/1947 ed ivi residente in Via Fasci Siciliani, 24, (Codice Fiscale MSS CML 47P20 B602S), notificato l'08/05/2010, nella qualità di titolare della "SANITARIA DRAGO", la violazione dell'art. 12 comma 3 della L.R. n. 28/99 perchè: "ha omesso di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione";

**Visto** il verbale n°3/179 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Palermo con il quale è stata contestata in data 22/04/2010 e notificata in data 08/05/2010 la suddetta violazione al Sig. Messina Carmelo, come sopra meglio generalizzato;

**Considerato** che, per la suddetta violazione, è prevista dall'art. 22 comma 2°, la sanzione pecuniaria da € 516,00 ad € 2.582,00 - ed il pagamento in misura ridotta della somma di € 1.032,00 - ai sensi dell'art. 16 della legge n°689/1981 entro il termine di giorni 60 dalla contestazione e notificazione della violazione;

**Rilevata** la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione delle sanzione da ascrivere;

**Valutati** ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della legge n.689/1981 e tenute presenti le modalità dell'infrazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti;

**Preso atto** che l'infrazione commessa, nel caso in questione non ha caratterizzazione specifiche che possono indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, e pertanto si può fare riferimento, ai fini della quantificazione della sanzione, al criterio adottato dall'art. 16 della Legge n°689/81;

**Visto** l'art. 12 comma 3° della L. R. n°28/99 e s.m.i.;

**Vista** la legge n° 689/1981 e s.m.i.;

**Visto:**

- l'art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Dato atto** che con Ordinanza n°129 del 03/12/2010, a firma del Dirigente della Polizia Municipale, è stato disposta l'Ingiunzione in ordine alla violazione in questione ed il Giudice di Pace, a seguito ricorso presentato, ha annullato tale Ordinanza Ingiunzione con sentenza n°54/2013 del 25/02/2013, con la sola motivazione che "...Nel territorio della Regione il potere di entettere le predette sanzioni è ancora di spettanza del Sindaco, in conformità a quanto disposto dall'art.22 comma 7 L.Reg. 22 dicembre n°28. che ha recepito il contenuto del D.Lgs. N°114 del 1988";

**Ritenuto** di adottare il presente atto, adeguandolo a quanto disposto nella citata sentenza;

**Preso atto** delle competenze ad adottare il presente atto ai sensi dell'art. 22 comma 7° della Legge Regionale n°28/1999 e s.m.i.;

**Per i motivi di cui sopra,**

## ORDINA

Al Sig. Messina Carmelo, trasgressore, nato a Canicattì il 20/09/1947 ed ivi residente in Via Fasci Siciliani, 24, (Codice Fiscale MSS CML 47P20 B602S), di pagare la somma di € 1.042,22 quale sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione dell'art. 12 comma 3 della L.R. n°28/99;

## INGIUNGE

Al Sig. Messina Carmelo, trasgressore, come sopra generalizzato, di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la complessiva somma di € 1.042,22 – di cui:

- € 1.033,81 per sanzione amministrativa;
- € 6,60 per spese di notifica della presente Ordinanza;
- € 1,81 per bollo;

alla Regione Siciliana, cui a norma di legge spettano i proventi per la violazione in questione, sul c/c Postale n°229922 intestato a Banco di Sicilia – Ufficio Cassa della Regione Siciliana di Agrigento indicando nella causale di versamento; Comune di Canicattì Ordinanza di Ingiunzione n°\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Cap. 1742 – Capo II Entrate – sanzione amministrativa irrogata in materia di commercio, ai sensi dell'art. 22 Legge n°689/1981.

L'opposizione non interrompe i termini.

Nel caso di inadempimento, si darà corso alla riscossione coattiva a termine dell'art. 27 della citata Legge n° 689/81.

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza Ingiunzione:

- al Sig. Messina Carmelo, trasgressore, nato a Canicattì il 20/09/1947 ed ivi residente in Via Fasci Siciliani, 24.
- al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Palermo

### Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è la Sig.ra Scaglione Anna Maria dell'ufficio Comando di Corpo della Direzione Polizia Municipale;
- l'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicattì copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni;
- trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta;
- l'interessato può proporre opposizione avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Canicattì, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. N°150 dell'01/09/2011.

Desideriamo informarLa che, il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità relative al procedimento amministrativo;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione degli adempimenti secondo le modalità di legge e regolamento;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell'art. 112 T.U. D.Lgs. n° 196/2003, ha le finalità concernenti la definizione del procedimento amministrativo e sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Canicattì. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione.

### Il Responsabile del procedimento

Rag. Anna Maria Scaglione

Il Dirigente – Comandante  
Dott. Diego Perugia



Il Sindaco  
Rag. Vincenzo Corbo